

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19495 Anno 2021

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 08/07/2021

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28216/2020 R.G. proposto da
SCIUGDBL ROBER, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Veglio, con do-
micilio eletto in Roma, via Torino, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Laura Bar-
berio;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTORE DI TORINO;

- *intimati* -

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 30 dicembre
2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 dal
Consigliere Guido Mercolino.

ORD
1255

2021

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 30 dicembre 2019, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di Rober Sciugdbl, cittadino del Marocco, presso il Centro di permanenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Milano con decreto del 3 ottobre 2019, convalidato con decreto del 7 ottobre 2019 e già prorogato con decreti del 30 ottobre e 29 novembre 2019.

2. Avverso il predetto decreto lo Sciugdbl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero dell'interno e il Questore di Torino non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e la nullità del decreto impugnato per violazione della medesima disposizione, dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la proroga è stata disposta in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, essendosi il Giudice di pace limitato a richiamare le ragioni addotte a sostegno della richiesta, secondo cui era stata inoltrata istanza di identificazione e di rilascio di un lasciapassare alle Rappresentanze diplomatiche del Marocco e della Tunisia, senza considerare che queste ultime non avevano fornito alcuna risposta. Aggiunge che, nel dare atto della non imputabilità del ritardo all'Amministrazione, il Giudice di pace non ha considerato che l'art. 14, comma quinto, cit. conferisce rilievo esclusivamente alla sopravvenienza di elementi concreti tali da far apparire probabile l'identificazione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che, nonostante la sua incidenza su un diritto inviolabile garantito dalla Costituzione, il provvedimento reca una motivazione meramente apparente, in quanto consistente nel mero richiamo delle ragioni addotte a sostegno della richiesta di proroga, non accompagnato da alcuna analisi del caso concreto e delle argomentazioni svolte dalla difesa di esso ricorrente.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.

Il decreto impugnato non ha affatto ommesso di procedere alla verifica dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento di proroga del trattenimento, avendo richiamato, a fondamento dello stesso, le motivazioni addotte dalla Questura a sostegno della richiesta, secondo cui l'Amministrazione si è attivata per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, ed è in attesa di una risposta dell'autorità diplomatica del Paese di origine dello Sciugdbl.

Premesso infatti che la situazione transitoria ostativa al rimpatrio o all'allontanamento può essere individuata anche *per relationem*, attraverso il richiamo del decreto alle ragioni addotte a sostegno della richiesta formulata dalla Questura, che quale atto propulsivo del procedimento giurisdizionale risulta agevolmente conoscibile dalla parte e dal suo difensore (cfr. Cass., Sez. lav., 29/12/2020, n. 29758; Cass., Sez. VI, 10/03/2017, n. 6322), si osserva che il provvedimento previsto dall'art. 14, comma quinto, secondo e quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, trova la sua giustificazione nelle gravi difficoltà che l'Amministrazione abbia eventualmente incontrato nello svolgimento delle attività preparatorie del rimpatrio o dell'allontanamento, cui è funzionale l'istituto del trattenimento, e risponde alla finalità di accordarle un ulteriore spazio di tempo per accertare l'identità e la nazionalità dell'espulso o per acquisire i documenti necessari per il rimpatrio, evitando che l'interessato possa approfittare delle predette difficoltà per sottrarsi all'esecuzione del decreto di espulsione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'esigenza che dalla motivazione del provvedimento emergano la specificità delle ragioni addotte a sostegno della relativa richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio: a sostegno di tale asserzione, si è rilevato che il trattenimento costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione temporale rigidamente predeterminata, osservandosi che, proprio in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di

legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa deve considerarsi priva di qualsiasi potere discrezionale al riguardo, e precisandosi inoltre che negli stessi limiti deve ritenersi operante anche il controllo giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 6064; Cass., Sez. VI, 23/09/2015, n. 18748). L'ambito di tale controllo è stato poi chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, che, nel fornire l'interpretazione dell'art. 15, par. 6 della direttiva 2008/115/CE, ha rilevato che tale disposizione consente la proroga del trattenimento soltanto quando, nonostante lo Stato membro interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa o della mancata cooperazione da parte dell'interessato, o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, affermando che l'accertamento della mancata cooperazione postula la valutazione del comportamento tenuto dallo straniero nel periodo iniziale del trattenimento, al fine di stabilire se egli abbia o meno collaborato con le autorità competenti per l'attuazione dell'allontanamento, e se tale attuazione richieda più tempo del previsto proprio a causa del comportamento tenuto dall'interessato, ma precisando che preliminare a tale valutazione è la dimostrazione da parte dell'Amministrazione che l'operazione di allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo, duri più a lungo del previsto, il che presuppone che essa abbia compiuto e continui a compiere attivamente sforzi per ottenere il rilascio dei documenti dello straniero (cfr. Corte di Giustizia UE, 5/06/2014, in causa C-146/14, Ali Mahdi). Alla luce di tale interpretazione, deve ritenersi che incomba all'Amministrazione, in qualità di parte istante, l'onere di giustificare la richiesta di proroga mediante l'allegazione degli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi dello espulso e della mancata cooperazione di quest'ultimo, mentre spetta allo straniero, in qualità di parte resistente, dimostrare che il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione è imputabile esclusivamente all'Amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva o per avere egli prestato la necessaria collaborazione per l'attuazione del provvedimento. La relativa valutazione, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria richiamata, dev'essere effettuata sulla base non solo degli elementi forniti dall'Amministrazione, ma anche delle

osservazioni eventualmente formulate dall'interessato e degli ulteriori elementi che il giudice può ricercare, ove lo ritenga necessario, nei limiti consentiti dalla brevità del termine concesso per la decisione, e tenendo altresì conto della durata iniziale del trattenimento e di quella delle eventuali proroghe precedentemente concesse, nonché della collaborazione prestata dalle autorità diplomatiche e consolari del Paese di origine dell'interessato e dei problemi organizzativi determinati dal forte afflusso migratorio (cfr. Cass., Sez. VI, 13/07/2017, n. 17417).

A tali principi si è puntualmente attenuto il decreto impugnato, il quale, nell'accordare la proroga invocata dal Questore, ha richiamato la richiesta presentata da quest'ultimo, recante l'allegazione dell'avvenuto invio della richiesta di identificazione e del rilascio di un lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del Marocco ed a quella della Tunisia, nonché la dichiarazione di essere in attesa di un riscontro dalle predette autorità. Tale apprezzamento, confortato dalla produzione in udienza di copie dei documenti acquisiti dalla Amministrazione, ponendosi in contrasto con l'asserita inerzia di quest'ultima, consente di concludere per la legittimità della proroga accordata e per l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, il quale, d'altronde, sentito personalmente in udienza, si è limitato a dichiarare di essere di nazionalità tunisina (in contrasto con quanto indicato nel ricorso, secondo cui è cittadino del Marocco), senza dedurre in alcun modo di aver prestato la propria collaborazione alla sua identificazione.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.